

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2024, n. 1832

Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli spazi all'aperto delle piazzole da utilizzare per agri-campeggio, in esecuzione della Legge Regionale 13 dicembre 2013 n.42, modificata dalla Legge Regionale 19 febbraio 2024 n. 4, articolo 3 comma 7.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare ai sensi della Legge Regionale 13 dicembre 2013 n.42, modificata dalla Legge Regionale 19 febbraio 2024 n. 4, articolo 3 comma 7, la Disciplina dei requisiti strutturali, tecnologici organizzativi degli spazi all'aperto per l'agri-campeggio (agripiazzole), riportata nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Disciplina dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli spazi all'aperto per l'agri-campeggio (Agripiazzole) – Art. 3, comma 7, della L.R. 42/2013, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera d), della L.R. 4/2024.

VISTO la Legge 20 febbraio 2006, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, che stabilisce i principi fondamentali in materia di agriturismo;

VISTO la Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 42, “Disciplina dell’agriturismo”, pubblicata nel BURP n. 169 del 20 dicembre 2013;

VISTO la Legge Regionale 19 febbraio 2024, n. 4, “Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo) e modifica alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 19 (Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico)”;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 19 febbraio 2024, n. 4, che modifica l'articolo 3 della Legge Regionale 42/2013, sostituendo il comma 7 con il seguente testo:

“Fatto salvo quanto stabilito sotto il profilo urbanistico, edilizio e, se previsto, paesaggistico, l’ospitalità in spazi aperti può essere svolta da aziende. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio, destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi (mediamente di 4 persone), devono avere una superficie minima di 60 metri quadrati e devono essere sistemate a una distanza non inferiore a 2 metri l’una dall’altra. È consentito un massimo di 3 piazzole per ettaro di superficie aziendale e 15 piazzole per azienda per la sistemazione di tende o altri mezzi di pernottamento. È inoltre possibile fornire unità abitative mobili (tende, roulotte, caravan, camper, casette mobili, anche a forma di botte, e altre tipologie), a condizione che siano in linea con la normativa urbanistica e prive di impianti o strutture fisse. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli spazi all’aperto, nonché dei servizi igienico-sanitari, tenendo conto della normativa edilizia per strutture ricettive turistiche all’aperto.”;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione al comma 7 dell'articolo 3 della L.R. 42/2013 come modificato dalla Legge Regionale 19 febbraio 2024, n. 4, la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ha attivato un tavolo tecnico finalizzato ad acquisire i necessari contenuti, ciascuno per le proprie competenze, con i dirigenti delle Sezioni Urbanistica, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Turismo e Internazionalizzazione. Al termine dei lavori è stato elaborato e condiviso l’Allegato A.

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni normative sopra richiamate, si ritiene necessario procedere all’approvazione dell’Allegato A, recante la Disciplina dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli spazi all’aperto per l’agri-campeggio (Agripiazzole).

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato al d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 della L.R. 42/2013 come modificato dalla Legge Regionale 19 febbraio 2024, n. 4, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare ai sensi della Legge Regionale 13 dicembre 2013 n.42, modificata dalla Legge Regionale 19 febbraio 2024 n. 4, articolo 3 comma 7, la Disciplina dei requisiti strutturali, tecnologici organizzativi degli spazi all'aperto per l'agri-campeggio (agripiazzole), riportata nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.


IL RESPONSABILE E.Q. Multifunzionalità in agricoltura
Dott. Carlo Giannico

 Carlo Giannico
19.12.2024 11:22:56
GMT+02:00

IL DIRIGENTE del Servizio Filiere agricole sostenibili
e multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano

 Rossella Titano
19.12.2024
12:19:26
GMT+02:00

IL DIRIGENTE della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

 Luigi Trotta
19.12.2024 15:39:55
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale
ed ambientale
Dott. Gianluca Nardone

 GIANLUCA
NARDONE
19.12.2024
15:24:15
GMT+01:00

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, Donato Pentassuglia, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale
propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

 Donato Pentassuglia
19.12.2024 16:51:51
GMT+02:00

Dalla pagina successiva seguono gli allegati

Allegato A: "Disciplina dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli spazi all'aperto".

ALLEGATO "A"



Luigi Trotta
19.12.2024 15:39:55
GMT+02:00

DISCIPLINA DEI REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI DEGLI SPAZI ALL'APERTO

L.R. del 13 dicembre 2013, n. 42 "Disciplina dell'agriturismo" e s.m.i. – art. 3

Indice

Art. 1 – Definizioni e disposizioni generali in merito all’ospitalità in spazi aperti.....	3
Art. 2 – Requisiti e caratteristiche delle agripiazzole da destinare all’ospitalità in spazi aperti	3
Art. 3 - Servizi e impianti per l’ospitalità in spazi aperti per campeggiatori con propri mezzi.....	3
Art. 4 - Agripiazzole allestite dall’imprenditore.....	4

Art. 1 – Definizioni e disposizioni generali in merito all’ospitalità in spazi aperti

1. Per ospitalità in spazi aperti s’intende la messa a disposizione di superfici aziendali all’aperto destinati a:
 - a) campeggiatori con tende
 - b) campeggiatori con caravan e autocaravan
 - c) campeggiatori con roulotte
 - d) unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno degli ospiti privi di propri mezzi di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, camper, casette mobili o altre tipologie di unità abitative integralmente amovibili.
2. Per agripiazzole si intendono piazzole da utilizzare per agricampeggio all’interno di aziende, anche già in possesso di autorizzazioni per esercitare l’attività di agriturismo.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. 42/2013 e s.m.i., nel caso di agriturismo che voglia svolgere ospitalità sia in alloggi che in agripiazzole, la ricettività complessiva aziendale non può superare 85 unità.

Art. 2 – Requisiti e caratteristiche delle agripiazzole da destinare all’ospitalità in spazi aperti

1. Le piazzole da utilizzare per agricampeggio, destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi, calcolati mediamente in quattro persone, devono avere una superficie minima di 60 mq e devono avere una distanza non inferiore di 2 m l’una dall’altra.
2. Possono essere realizzate fino a un massimo di tre piazzole per ettaro di superficie aziendale, fino a un massimo quindici piazzole per azienda.
3. Le piazzole devono essere sistemate su sedime a prova di acqua, tramite un adeguato ed efficiente drenaggio, e a prova di polvere, tramite l’inerbimento del terreno, o l’utilizzo di materiali compatibili con l’ambiente rurale.
4. L’ombreggiamento delle piazzole può essere effettuato preferibilmente con alberi ovvero con apposite coperture realizzate con materiali di origine naturale, quali legno, cannuce o altro.
5. Al fine di consentire la realizzazione di piazzole su terreni in pendenza, ove strettamente necessario, tecnicamente possibile e se consentito dalle vigenti norme, è possibile prevedere la realizzazione di piani orizzontali realizzati in legno o altri materiali eco-compatibili o la movimentazione del terreno. È esclusa la possibilità di utilizzare opere murarie.
6. Tutti gli interventi realizzati ai fini dell’allestimento delle agripiazzole non devono comportare la modifica permanente dei suoli e devono essere realizzati con soluzioni, tecniche costruttive e materiali eco-compatibili che garantiscano una gestione sostenibile delle risorse naturali, prevedano l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, consentano un agevole e totale ripristino delle condizioni ambientali antecedenti alla realizzazione degli interventi stessi, evitando la perdita quali-quantitativa di suolo agricolo.
7. Le agripiazzole devono essere realizzate nel pieno rispetto delle presenti disposizioni nonché delle vigenti norme in materia edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio dettate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e di gestione ambientale, garantendo la sicurezza degli utenti e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 3 - Servizi e impianti per l’ospitalità in spazi aperti per campeggiatori con propri mezzi

1. Per l’ospitalità in spazi aperti nelle fattispecie previste al precedente art.1, lettere a), b) e c) devono essere previsti i seguenti servizi comuni minimi:
 - a) un servizio wc, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda ogni 20 persone;
 - b) un servizio di lavanderia ogni 20 persone;
 - c) un lavatoio per biancheria ogni 30 persone;

- d) un lavello per stoviglie ogni 30 persone;
- e) un vuotatoio wc chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni 15 roulotte;
- f) erogazione di acqua calda in almeno il 30% dei servizi comuni ad esclusione delle docce.
- g) in caso di ospitalità di caravan e autocaravan, un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per w.c. chimici.

2. Le attrezzature per il lavaggio stoviglie devono essere installate in uno spazio distinto da quello destinato alle attrezzature per il lavaggio biancheria. I servizi igienici e sanitari, le docce e la lavanderia devono essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

3. In prossimità delle agri piazzole destinate all'ospitalità di campeggiatori con propri mezzi devono essere presenti, le seguenti attrezzature:

- a) impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme di sicurezza e antincendio;
- b) illuminazione, da realizzarsi con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e dell'area, privilegiando soluzioni che minimizzano l'inquinamento luminoso e riducono i consumi energetici;
- c) area di parcheggio con almeno 1 posto auto per agri piazzola;
- d) installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti;
- e) attrezzatura per il pronto soccorso agevolmente raggiungibile;
- f) impianto elettrico a colonnine da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti e impianto per la fornitura di acqua potabile.

Art. 4 - Agri piazzole allestite dall'imprenditore

1. L'allestimento delle agri piazzole in cui l'azienda mette a disposizione degli ospiti tende, caravan, roulotte, camper e casette mobili, o altre tipologie di unità abitative integralmente amovibili, non può prevedere l'installazione di impianti o strutture fisse, fatta eccezione per quanto previsto dai successivi commi 6 e 7.

2. L'imprenditore è tenuto a presentare alla competente struttura comunale il progetto complessivo dell'area destinata all'agricampeggio, nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate le agri piazzole e le relative dotazioni, nonché i mezzi di soggiorno previsti. Il progetto deve rispettare le presenti disposizioni nonché la vigente normativa in materia edilizia, ambientale e paesaggistica.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, per l'allestimento delle piazzole possono essere utilizzati i seguenti mezzi di soggiorno:

- a) tende di tutte le forme, loro pertinenze ed accessori, con una superficie coperta chiusa massimo di 50 mq, anche dotate singolarmente di servizi igienico-sanitarie e di cucina, purché le pareti esterne ed il tetto siano prevalentemente di tela. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande non può eccedere gli 80 mq complessivi;
- b) camper, roulotte, case mobili, dotate di meccanismi di rotazione in funzione, altre tipologie, loro pertinenze e accessori, anche dotati singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, di superficie coperta chiusa massima di 50 mq. La superficie totale coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere gli 80 mq complessivi.

4. Per garantire il superamento delle barriere architettoniche, almeno due mezzi di soggiorno di cui alla lettera b) devono essere accessibili.

5. Gli ancoraggi al suolo necessari per consentire l'uso in sicurezza dei mezzi di soggiorno, di cui alle lettere a) e b) non devono essere di natura permanente.

6. Ogni piazzola deve essere dotata di impianto elettrico a colonnine e di impianto per la fornitura di acqua potabile, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti.

7. In prossimità delle agri piazzole allestite dall'azienda agricola devono essere presenti, le seguenti attrezzature:

- a) impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme di sicurezza e antincendio;
- b) illuminazione, da realizzarsi con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e dell'area privilegiando soluzioni che minimizzano l'inquinamento luminoso e riducono i consumi energetici;
- c) area di parcheggio con almeno 1 posto auto per agri piazzola;
- d) installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti;
- e) attrezzatura per il pronto soccorso agevolmente raggiungibile.